

N. 3329-511-748-1616-1640-613-880-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE CRISTOFORI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(NATALI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(FERRARI-AGGRADI)

*nella seduta del 27 aprile 1971*

Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze  
per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

E SULLE

### PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRI GIANCARLO, FLAMIGNI, GESSI NIVES, MICELI, OGNIBENE, REI-  
CHLIN, BOLDRINI, GORRERI, LOPERFIDO, MARTELLI, PAGLIARANI,  
SABADINI, SGARBI BOMPANI LUCIANA, TAGLIAFERRI, VECCHI, VEN-  
TUROLI, VESPIGNANI, ZANTI TONDI CARMEN**

*Presentata il 14 ottobre 1968*

Estensione alle cooperative agricole di tutte le disposizioni della legge  
26 maggio 1965, n. 590, concernente disposizioni per lo sviluppo  
della proprietà coltivatrice

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARRARA SUTOUR, AVOLIO, ALINI, LAMI, BOIARDI, ZUCCHINI,  
CECATI, LATTANZI**

*Presentata l'11 dicembre 1968*

---

Estensione alle cooperative agricole di tutte le disposizioni  
della legge 26 maggio 1965, n. 590

---

**d'iniziativa del Deputato SERVADEI**

*Presentata il 21 giugno 1969*

---

Estensione alle cooperative agricole dei benefici contenuti  
nella legge 26 maggio 1965, n. 590, concernente disposizioni  
per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

---

**d'iniziativa dei Deputati COMPAGNA e GUNNELLA**

*Presentata il 1° luglio 1969*

---

Modifica alla legge 26 maggio 1965, n. 590,  
per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

---

**d'iniziativa dei Deputati RAFFAELLI e AVERARDI**

*Presentata il 31 ottobre 1968*

---

Estensione delle norme della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai conces-  
sionari coltivatori diretti che hanno acquistato i terreni dell'azienda  
di Coltano, già in dotazione della ex casa reale

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MEUCCI, LOBIANCO, CRISTOFORI, MAZZARRINO, ANDREONI,  
PREARO, ARMANI, SCHIAVON, STELLA, TANTALO, TRAVERSA,  
BALASSO, SPERANZA**

*Presentata il 22 gennaio 1969*

Miglioramento delle condizioni del trasferimento operato nel 1957 in favore dei mezzadri coltivatori dell'azienda di Coltano (Pisa) già di proprietà dell'Opera nazionale combattenti

*Presentata alla Presidenza il 24 giugno 1971*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esame del disegno di legge n. 3329 riguardante « disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice », presentato dal Governo il 27 aprile scorso, e delle proposte di legge n. 511 degli onorevoli Ferri Giancarlo ed altri, n. 748 Carrara Soutour ed altri, n. 1616 Servadei ed altri, n. 1640 Compagna e Gunnella, n. 613 Raffaelli e Averardi, n. 880 Meucci ed altri, tutte concernenti l'incremento della proprietà contadina singola o associata, avviene in un momento della politica agricola italiana in cui assume un interesse sempre maggiore e fondamentale un nuovo assetto delle strutture fondiarie e in una fase della politica comunitaria tesa alla ristrutturazione e modernizzazione delle aziende agricole da trasformarsi in imprese efficienti, anche facilitando un esodo ordinato di quanti sono disposti a cessare l'attività agricola.

Sono, quelli sopracitati, due indirizzi che non possono essere ignorati anzi vanno tenuti come punti di riferimento per le decisioni che il Parlamento vorrà prendere per disporre nuovi finanziamenti pubblici per la proprietà coltivatrice. A tale proposito riteniamo opportuno premettere alcune sintetiche considerazioni di massima.

Sull'assetto delle strutture fondiarie si tratta innanzitutto di verificare la validità

della volontà politica della maggioranza che governa il paese di accentuare i seguenti tre indirizzi:

1) formazione di aziende a coltivazione diretta con superfici sempre più vaste ed in un rapporto tra valore della produzione globale lorda vendibile e numero di unità attive che consentano di elevare il reddito *pro capite*. Negli ultimi dieci anni si è registrata già una sensibile spinta in tale direzione. Infatti il numero delle aziende esistenti nell'intero territorio nazionale rispetto alla forma di conduzione diretta del coltivatore dal 1961 al 1970 è passata da una presenza dell'81,2 per cento all'86,7 per cento e il terreno disponibile dal 49,7 per cento al 58,9 per cento dell'intera superficie agraria coltivata;

2) incentivazione di un processo strutturale teso a far coincidere in misura sempre più vasta la titolarità dell'impresa con la proprietà della stessa. Dalla legge Segni 24 febbraio 1948, n. 114, ad oggi è stato questo un indirizzo costante, perseguito sia mediante la concessione di mutui sia mediante agevolazioni fiscali. Le motivazioni di ordine economico, sociale e produttivistico sono note. Preme invece innanzitutto smentire decisamente che questa politica abbia incentivato la polverizzazione fondiaria, come frequentemente si sente ripetere da fonte liberale. Basterebbe prendere come riferimento i dati statistici uf-

ficiali dei censimenti del 1930, 1961 e 1970. Dal 1930 al 1960 le aziende da 10 a 20 ettari aumentano da 253.959 a 288.383 con una superficie da ettari 3.535.864 a 4.008.144; le aziende da ettari 20 a 50 da 106.961 a 117.391 con una superficie da ettari 3.188.627 a 3.493.262; le aziende da ettari 50 a 100 da 25.575 a 28.086 con una superficie da ettari 1.782.090 a 1.944.297. Diminuiscono, secondo noi positivamente, le grandissime aziende oltre i 500 ettari da 3.505 a 3.126 con una superficie che si riduce da ettari 5.620.891 a 4.384.666. Dal 1961 al 1970, l'aumento delle dimensioni delle aziende, sia a coltivazione diretta sia a salariati, è ancora più accentuato. In secondo luogo, ci preme respingere la tesi avanzata da alcune parti e particolarmente da quella comunista secondo cui mentre da un lato si spende denaro pubblico per incrementare la proprietà diretto-coltivatrice, dall'altro con incentivi produttivistici si favorisce la formazione ed il consolidamento dell'impresa capitalistica agraria. In realtà lo sviluppo ulteriore della coltivazione a conduzione diretta dal 1961 al 1970 è avvenuto contemporaneamente alla contrazione di altre forme di conduzione. A fianco infatti dell'aumento di superficie a conduzione diretta di ettari 1.466.727 pari all'11,1 per cento, si è registrata la diminuzione di ben ettari 692.619 che erano condotti con salariati o a compartecipazione e alla riduzione a oltre la metà dei terreni concessi a mezzadria. In terzo luogo, preme sottolineare che la mobilità dei terreni passati in proprietà coltivatrice diretta dal 1948 ad oggi ha interessato oltre 2 milioni e mezzo di ettari (ai quali sono da aggiungere oltre 700.000 della riforma fondiaria) e ha scoraggiato e ridotto le forme di proprietà non impegnate in agricoltura, come dimostra il fatto che circa il 79 per cento della nuova proprietà contadina proviene da proprietà non esercitanti la professionalità agricola e il 3 per cento da enti pubblici;

3) ricerca e stimolo di un quadro giuridico delle strutture agricole in cui allorché la proprietà della terra non coincida con la titolarità dell'impresa, chi lavora nelle campagne acquisisca nel senso più completo la figura dell'imprenditore e sia in grado di poter disporre per le migliorie e gli investimenti secondo le esigenze di una agricoltura moderna.

Sembra opportuno ribadire le sopracitate posizioni in quanto al di là dell'articolazione del provvedimento relativo al finanziamento della proprietà contadina, occorre verificare

la validità dei principi sui quali intendiamo sviluppare la politica agraria nel nostro paese.

Sempre in sede di premessa all'illustrazione dei provvedimenti al nostro esame, vorrei ricordare che nel primo disegno di legge, dal cui stralcio ebbe origine la legge 26 maggio 1965, n. 590, ci si era riproposti di affrontare il problema della ricomposizione fondiaria allo scopo di accentuare una politica tesa a ridurre gradualmente l'eccessivo frazionamento dei fondi rustici.

Infatti da sole le leggi per la formazione della proprietà contadina, se hanno contribuito a determinare l'ampliamento delle aziende non sono in grado di affrontare il problema più complesso dei piccolissimi frazionamenti. Rispetto al censimento del 1930, infatti, il fenomeno della polverizzazione delle aziende da ettari zero a ettari 3 (si tratta di quasi 3 milioni di ettari con oltre due milioni di piccolissime aziende) è rimasto inalterato. Senonché al Senato della Repubblica, in sede di relazione e discussione, si ritenne opportuno stralciare la parte riguardante il riordino fondiario vero e proprio, rinviandolo ad uno speciale provvedimento. Purtroppo, dopo sei anni, nulla è ancora stato fatto in questo senso; la situazione non si è aggravata, ma occorre comunque affrontarla sia mediante l'esame della proposta di legge sul « premio di fedeltà » che impedirebbe ulteriori e ingiusti frazionamenti, sia fissando una dimensione minima dell'indivisibilità dell'azienda sia investendo gli enti di sviluppo agricolo di poteri concreti di programmazione e di intervento per ridurre gradualmente il fenomeno ormai divenuto cronico. La nuova realtà regionale dovrà porsi come problema base, tramite la programmazione e i piani zonali, il riordino fondiario, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e produttivistiche dei territori.

Passando ora ad esaminare gli effetti delle precedenti leggi per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, sembra opportuno riportare i seguenti dati significativi.

I mutui quarantennali all'1 per cento di interesse hanno consentito di finanziare al 31 marzo 1971, n. 21.684 domande per acquisti di complessivi 322.000 ettari e importo di circa 354 miliardi. Il che significa che alla stessa data non solo erano stati impegnati i 286 miliardi del « fondo di rotazione », previsto dall'articolo 16 della legge n. 590, ma anche una notevole parte dei rientri affluiti al « fondo » per le rate pagate dai coltivatori. In

queste operazioni l'estensione media delle aziende di nuova formazione è di ettari 17,66 e quella dei fondi acquistati per riaccorpamento con proprietà preesistenti è di ettari 12,35 che sono andati a formare aziende mediamente sui 25 ettari. La percentuale di ampliamenti rispetto a nuovi acquisti è del 37 per cento, la percentuale delle prelazioni è del 17 per cento. Il prezzo medio di acquisto del terreno si aggira per ettaro su 1.100.000 lire.

Il quadro va completato con i precedenti provvedimenti di legge, in quanto è possibile valutare non solo nel suo complesso lo sviluppo della proprietà contadina, ma anche gli indirizzi della legge sui mutui quarantennali che hanno consentito la formazione di aziende a dimensione più larga ed economicamente autosufficiente, più di quanto non si fosse verificato in passato.

Dal 1948 al 1961, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 194, e successive modificazioni si sono verificate 564.178 operazioni di acquisto per complessivi 804.320 ettari che hanno goduto delle sole agevolazioni fiscali. Oltre il 50 per cento di queste operazioni hanno riguardato ampliamenti di aziende preesistenti. Altre 37.000 operazioni sono state compiute, oltreché con le agevolazioni fiscali, anche con mutui di favore e hanno consentito l'acquisto di ettari 244.535 (dei quali 200.324 da singoli coltivatori diretti e ettari 44.211 da parte di 327 cooperative). La maglia poderale media per costituzione di nuove proprietà o per arrotondamento fu di ettari 5,50, il che significa, raffrontando tale dato con i risultati conseguiti con i mutui quarantennali della legge n. 590, che con l'ultima legge si sono più che triplicate le dimensioni aziendali.

Infine ai sensi dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 21 della legge 26 maggio 1965, n. 590, dal 1961 al 1970 sono state finanziate 26.177 domande di mutuo per lire 113 miliardi con una superficie acquistata di ettari 168.469 e una maglia poderale attorno agli ettari 7. Nello stesso periodo sono state eseguite operazioni di acquisto di proprietà contadine (per lo più per arrotondamento) solo con le agevolazioni fiscali, per oltre ettari 1.400.000. Gli enti di sviluppo, a loro volta, hanno operato sia pure in modo limitato acquistando 6.560 ettari. Ultimo strumento di intervento è stata la Cassa per la formazione della proprietà contadina operante ai sensi del decreto-legge 5 marzo 1948, n. 121, con il compito di acquistare direttamente terreni e rivenderli ai coltivatori diretti. Fino al 31 dicembre 1970 la Cassa ha acquistato et-

tari 103.514 con una spesa di 57.502 milioni e i relativi terreni sono quasi interamente rivenduti a circa 13.000 famiglie. Complessivamente quindi fino ad oggi la formazione della proprietà contadina è avvenuta con mutui e agevolazioni fiscali su circa 900.000 ettari, con sole agevolazioni fiscali su 1.600.000 ettari; con la riforma fondiaria su 700.000 ettari.

Il Governo presentando il disegno di legge n. 3329 intende continuare tale politica, con alcune innovazioni. Al fianco del disegno di legge troviamo le proposte Ferri Giancarlo, Carrara Sutour, Compagna e Gunnella, Servadei, presentate quando erano ancora disponibili finanziamenti sulla legge 26 maggio 1965, n. 590, e proponenti l'estensione alle cooperative agricole dei benefici della legge stessa. Le proposte Ferri, Carrara Sutour e Compagna e Gunnella non si differenziano sostanzialmente, mentre la proposta Servadei richiama a favore delle cooperative alcuni dei benefici della 590 e propone un finanziamento della Cassa agli enti di sviluppo per l'acquisto di grandi aziende per la formazione di proprietà contadina o per arrotondamento di piccole aziende.

Per quanto si riferisce alle proposte Ferri, Carrara Sutour e Compagna e Gunnella, troviamo un parziale recepimento nel disegno di legge del Governo all'articolo 9 su cui in seguito avremo modo di riferire; sulla proposta Servadei c'è da sottolineare che, fatta eccezione dell'estensione dei benefici alle cooperative, l'articolo 4 per i finanziamenti agli enti di sviluppo è già stato previsto dalla legge 590 che aveva messo a disposizione degli enti 49 miliardi e 200 milioni, dei quali sono stati assegnati 22.594 milioni e impegnati dagli enti con acquisti di terreni lire 6.131.624.000 per una superficie complessiva di ettari 6.560, oltre a due miliardi e 320 milioni per opere di trasformazione.

Le proposte di legge n. 613 Raffaelli e Averardi, e n. 880 Meucci ed altri, affrontano le gravi difficoltà insorte per i concessionari coltivatori diretti che hanno acquistato i terreni dell'azienda di Coltano.

L'Azienda agraria di Coltano (Pisa) dell'Opera nazionale combattenti, su richiesta avanzata nel 1954 da un gruppo di 72 coloni mezzadri dipendenti dalla stessa azienda, decise di cedere i poderi dai medesimi lavorati e, a questo riguardo, gli interessati inoltrarono domanda all'ispettorato compartimentale agrario per la Toscana ed al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento con sede in Roma per ottenere un mutuo che

fu concesso per complessive lire 703.581.000. I contratti di acquisto furono stipulati a Roma alla fine dell'anno 1957: oltre al mutuo di cui sopra, fu concessa dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina una fideiussione di lire 234.527.000 corrispondente ad un terzo del mutuo. Inoltre fu concesso a ciascun acquirente un contributo del 10 per cento sul prezzo pagato a contratto, mentre il mutuo fu concesso al tasso di interesse del 3,50 per cento da pagarsi in trenta anni a rate semestrali.

A seguito di avversità atmosferiche verificatesi in alcuni anni e soprattutto dell'eccessiva onerosità dell'operazione e degli ingenti gravami per contributi di bonifica, la maggior parte dei coltivatori interessati è venuta a trovarsi in condizioni di non poter far fronte agli impegni assunti, per cui attualmente si trovano in gravi difficoltà. Anche procedure giudiziali, iniziate dall'istituto mutuante per il pagamento delle rate di ammortamento scadute da diversi anni e sulle quali gravano interessi di mora, non sembra abbiano dato alcun pratico risultato.

Il problema indubbiamente esiste ma non solo per l'azienda di Coltano. Alcune operazioni di acquisto furono fatte da cooperative nelle stesse condizioni di costi e ambientali di quella che ha caratterizzato l'azienda di Coltano. Per risolvere il problema nel suo complesso sarebbe opportuno attenuare il divieto della ripetizione della concessione dei benefici creditizi limitandolo al decennio; inoltre bisognerebbe autorizzare la Cassa a rilevare i terreni assegnati a cooperative con le agevolazioni previste per la proprietà coltivatrice prima della legge n. 590, che abbiano rilevanti passività a causa di eccessiva onerosità dell'operazione di acquisto, di avversità atmosferiche registratesi per più anni, e di ingenti gravami per contributi di bonifica. La Cassa dovrebbe provvedere alla estinzione dei mutui contratti e alle passività che si sono aggiunte, riassegnando quindi i terreni ai coltivatori o alle cooperative interessate, prevenendo l'onere dell'operazione a carico dei fondi previsti dall'articolo 12 della legge n. 590.

La Commissione ha preso in esame in un primo momento anche la proposta Gioia-La Loggia n. 3347, decidendo poi di non portarla all'esame dell'Assemblea. Tale proposta solo in parte riguarda il rifinanziamento della proprietà contadina, estendendo i benefici a lavoratori residenti all'estero (un emendamento in tal senso è stato introdotto al disegno di legge governativo). A quest'ultimo riguardo ritengo sia opportuno essere messi a cono-

scenza se esistono richieste di questo tipo, che comunque possono, secondo il mio parere, essere prese in considerazione solo se trattasi di lavoratori che hanno esercitato la professionalità agricola. L'articolazione del provvedimento n. 3347, tuttavia, nella sua parte preponderante si riferisce alla disciplina dei contratti agrari e sembra più proprio l'esame in sede di discussione dei provvedimenti riguardanti la trasformazione della mezzadria e della colonia parziaria in affitto o di quelli concernenti modifiche alla legge sui fondi rustici del febbraio scorso.

\* \* \*

Passando all'esame del disegno di legge del Governo, occorre osservare innanzitutto che la spesa stanziata è di complessivi 265 miliardi dal 1971 al 1976. Tale spesa va ripartita in 209 miliardi e 800 milioni, come nuova dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590, in 48 miliardi come nuovo apporto al patrimonio della Cassa, in 1 miliardo e 330 milioni per il fondo interbancario (essendo stata modificata dalla Commissione la proposta originaria del disegno di legge che fissava 1 miliardo e 500 milioni), in 5 miliardi e 700 milioni per concorso sui mutui, comprendendo il limite di impegno e gli oneri, in 3 miliardi e 600 milioni di spese generali. Inoltre il provvedimento al nostro esame prevede uno stanziamento complessivo di 770 milioni (aumentato dalla Commissione rispetto alla proposta del Governo), come concorso nel pagamento degli interessi per la formazione di proprietà contadina da parte di cooperative.

La cifra è complessivamente ingente, ma sicuramente inferiore alle necessità. Nella stessa relazione presentata dal Governo al Parlamento lo scorso anno, ai sensi dell'articolo 24 della legge 26 maggio 1965, n. 590, si sottolineava che la domanda di mutui ammonta ad un importo annuo di circa 80 miliardi. Il presente disegno di legge prevede una spesa di poco superiore alla metà di quella ritenuta necessaria dal Governo stesso. La spesa prevista si arricchisce di nuovi investimenti dai 5 ai 6,5 miliardi annui che affluiscono dai rientri, ma la situazione non cambia di molto. In questi mesi inoltre è stata approvata la nuova legge sull'affitto dei fondi rustici che determina già da ora una spinta fortissima all'acquisto dei terreni con il rischio che se non ci saranno finanziamenti sufficienti rispetto alla domanda per esercitare le preliezioni, i proprietari alieneranno i

terreni ai ceti di coltivatori economicamente più solidi con il rischio di espulsione di molte famiglie.

Inoltre va segnalato che anche rimanendo nell'ambito della spesa prevista, occorre rivederne la sua distribuzione per annualità che per il 1971 è limitata a 25 miliardi, per il 1972 a 40 miliardi e solo dal 1973 al 1976 a 50 miliardi l'anno.

Per far fronte alle urgenze del settore occorre semmai invertire il programma della spesa iniziando con i maggiori stanziamenti fino dal 1971. Infatti sulla legge 590, le domande in sospeso sino al 31 marzo 1971 e presentate dal 1969 ammontano a 2798 con un importo complessivo di 62 miliardi. Con i rientri dell'ultima semestralità del '70 e le due semestralità del '71 sono disponibili 15 miliardi, per cui rimangono domande per 47 miliardi, tuttora in sospeso. I coltivatori si trovano ormai con le opzioni che stanno per scadere, con caparre versate attraverso il reperimento di mezzi finanziari a tasso normale e in molti casi la loro situazione è disperata. In qualità di relatore chiedo che nella limitatezza dei mezzi disponibili si provveda almeno all'articolo 1 a stabilire una diversa programmazione della spesa.

Inoltre sempre sull'articolo 1 ritengo opportuno che il Governo chiarisca esplicitamente quale funzione concreta abbia svolto il Fondo interbancario e se lo si ritiene idoneo agli obiettivi che con esso ci si riprometteva. Esso tra l'altro rappresenta nella legge in esame un onere del 0,20 per mille a carico del coltivatore. L'utilità e la funzionalità del Fondo interbancario sono risultate, a mio modo di vedere, assai scarse. Prima di provvedere ad ulteriori finanziamenti dello stesso, occorrerebbe rivedere radicalmente la sua struttura.

La proposta di legge prevede una importante innovazione. Come giustamente fa osservare la stessa relazione del Governo, il periodo di 40 anni per la durata dei mutui è reputato eccessivamente lungo. Prevedere la riduzione a 30 anni di tale periodo ci sembra particolarmente utile, anche se riserve ho già espresso sulla originaria proposta di aumentare il tasso d'interesse al 2 per cento ottenendo consensi in Commissione che ripropone all'Assemblea il tasso dell'1 per cento. Desidero in tal senso fare un esame comparativo del sistema vigente, di quello che era stato proposto dal Governo e della soluzione che ha adottato la Commissione. Attualmente un mutuo di 10 milioni con un piano di ammortamento in 40 anni, prevede un onere semestrale fisso di capitale di lire 151.899, più un onere

decescente di interesse da lire 49.875 del primo anno fino a lire 754 dell'ultimo anno. Il coltivatore nei 40 anni viene a spendere lire 12 milioni 151.920 di capitale e lire 2.151.820 di interesse. Lo Stato rientra di lire 8.951.920 nette, essendoci un costo di lire 3.200.000 relativo al compenso all'istituto bancario che è costantemente dello 0,80 per cento l'anno. Svolgendo un piano di ammortamento in 30 anni al 2 per cento sempre su un mutuo di 10 milioni, il coltivatore ha un onere semestrale fisso in conto capitale di lire 222.138 e un onere decrescente semestrale in conto interessi da lire 99.504 del primo anno a lire 2.193 del trentesimo anno, venendo a spendere complessivamente lire 13.328.280 in conto capitale e lire 3.328.280 di interessi. Lo Stato rientra di lire 10.928.280 essendoci un costo di lire 2 milioni 400 mila a compenso dell'istituto bancario. L'onere inizia a diventare in questo modo assai più gravoso per il coltivatore. Volendo invece adottare la formula dei mutui trentennali lasciando inalterato l'interesse all'1 per cento, il risultato appare di maggiore equilibrio per il coltivatore e lo Stato aumenta il suo rientro rispetto al mutuo quarantennale all'1 per cento. Si verifica infatti quanto segue (sempre su un mutuo di 10 milioni): il coltivatore paga un onere semestrale fisso in conto capitale di lire 193.257 e un onere decrescente di interessi da lire 49.875 il primo anno a lire 85 l'ultimo anno. Complessivamente il coltivatore spende in conto capitale lire 11.595.420 e in conto interesse lire 1.595.420. Lo Stato rientra di lire 9.195.420 nette dovendo versare complessivamente all'istituto bancario lire 2 milioni 400 mila. Pertanto, lasciando inalterato il tasso di interesse all'1 per cento con un mutuo trentennale, rispetto a quello quarantennale, la rata del coltivatore ha un aumento sopportabile, e il coltivatore risparmia quasi lire 600 mila in conto capitale e lire 550 mila in conto interessi. Lo Stato rientra di una cifra superiore di quasi lire 250.000.

Per questi motivi la Commissione, in sede referente ha ritenuto di accettare la proposta del Governo di ridurre la durata dei mutui a trenta anni, ma nello stesso tempo di mantenere inalterato il tasso d'interesse all'1 per cento invece di aumentarlo al 2 per cento come prevedeva il testo originario del disegno di legge. Mi auguro che il Parlamento voglia confermare tale decisione accogliendo così vivissime attese del mondo contadino.

Il disegno di legge stabilisce altresì una serie di importanti innovazioni che corrispondono alle valutazioni di ordine generale che ho svolto all'inizio della relazione e mi tro-

vano perfettamente consenziente. Si è fissata innanzi tutto una scala di priorità che tiene conto particolarmente delle scelte di politica agraria tendenti a favorire l'accesso alla proprietà della terra per coloro che già si trovano sui fondi e gli interventi per favorire il riaccorpamento fondiario e l'ampliamento della maglia poderale, condizione indispensabile per il riassetto moderno dell'agricoltura italiana. A quest'ultimo fine è stata portata anche una innovazione fondamentale, stabilendo il vincolo della indivisibilità delle aziende di nuova formazione di proprietà contadina.

L'esperienza dell'applicazione della legge n. 590 ha suggerito altresì al Governo e alla Commissione di proporre sostanziali modifiche all'articolo 8 della legge stessa che disciplina il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione ha rappresentato un principio fondamentale per tutelare e difendere i coltivatori che sono insediati sui fondi e con l'attuale provvedimento si tende a rendere tale diritto più sostanziale ed efficace ampliando i risultati positivi conseguiti nel passato ed eliminando la normativa che aveva consentito a volte, con espedienti, di rendere nulla la volontà politica che aveva mosso il legislatore nella formulazione della legge n. 590. Il nuovo testo approvato dalla Commissione riduce a due anni di permanenza sul fondo il periodo previsto precedentemente come condizione per esercitare il diritto di prelazione; dispone la estensione del diritto stesso alle cooperative agricole; allarga inoltre tale diritto al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita; abroga le disposizioni e agevolazioni tributarie a favore degli acquisti di fondi in cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione dall'avente diritto allorché il prezzo di acquisto denunciato nell'atto di compravendita ecceda i limiti del prezzo congruo stabilito dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; impone al proprietario di notificare al coltivatore non la semplice proposta di alienazione ma il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati nome dell'acquirente, prezzo di vendita e tutte le norme pattuite; garantisce il diritto di prelazione anche al mezzadro o colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756. Questo « pacchetto » di miglioramenti potrà essere ulteriormente perfezionato nella discussione che si svilupperà in Assemblea assicurando pertanto con il diritto di prelazione uno strumento efficiente e moderno a difesa di coloro che coltivano un fondo non in proprietà.

L'attuale disegno di legge mira inoltre a consentire l'ulteriore sviluppo della cooperazione di conduzione. La politica agraria del nostro paese ha sempre dato priorità assoluta alle forme di conduzione che con la proprietà singola della terra esaltano l'imprenditorialità agricola, le capacità individuali e il nucleo familiare come struttura portante dell'attività dell'impresa. Ci sembra che tale indirizzo debba essere riconfermato e ulteriormente perseguito e che le esperienze in Italia e all'estero consiglino decisamente la formula di conduzione a proprietà divisa e a piena responsabilità dell'agricoltore.

Nel presente provvedimento si introduce un ulteriore tentativo, dopo la pausa degli ultimi anni, per aiutare anche lo sviluppo della conduzione cooperativa dei terreni ladove sussistano condizioni sociali, economiche e produttivistiche che consentano la formazione di tali imprese efficienti. A tal fine la Commissione ha ritenuto di proporre un ulteriore aumento di 170 milioni rispetto alla somma totale di 600 milioni proposti dal Governo, per autorizzare dal 1971 al 1976 il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi di mutui contratti dalle cooperative per l'acquisto di terreni, stabilendo un tasso di interesse dell'1 per cento. Il provvedimento risulta assai rilevante in quanto si renderanno possibili, se si presenteranno le relative richieste, acquisti di terreni per oltre 2 miliardi e mezzo all'anno.

Ho lasciato per ultimo, non per importanza ma perché esso rappresenta un indirizzo di fondo che permea i vari articoli del presente disegno di legge, l'indirizzo regionalistico che è stata preoccupazione viva del Governo e della Commissione articolare in modo preciso e qualificante. La Commissione per dare ancora più significato e importanza a tale indirizzo, ha ritenuto di riformulare l'articolo 6 dell'originario disegno di legge del Governo, in un nuovo testo di portata generale. Dal 1° luglio 1972 saranno infatti le regioni che provvederanno con la loro organizzazione agli adempimenti previsti dalla legge, disponendo dei mezzi finanziari del fondo di rotazione, che verranno annualmente ripartiti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra le regioni, sentita l'apposita commissione interregionale. Gli stessi criteri di intervento stabiliti dalla presente legge avranno vigore fino al 30 giugno 1972. Saranno poi le regioni, sia pure nei limiti dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione, a definire le scelte più utili e rispondenti alle realtà



locali e alle volontà politiche che scaturiscono dalle autonomie regionali.

Con questo spirito, che tiene conto delle nuove strutture istituzionali sorte nel paese sostanziandole di contenuti ricchi e innovatori, il disegno di legge al nostro esame rappresenta un ulteriore passo in avanti nello sviluppo della politica agraria italiana. Si è fatto tesoro delle esperienze del passato e si

è guardato al futuro con lungimiranza e visione globale dei problemi.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, spero che la mia relazione sia risultata sufficientemente chiara e mi permetto di sottolineare l'urgenza di varare questo provvedimento invitandovi ad esprimere un voto favorevole.

CRISTOFORI, *Relatore.*

## PARERE DELLA I COMMISSIONE

Parere della I Commissione affari costituzionali espresso il 17 giugno 1971 sul disegno di legge n. 3329 e allegato alla Relazione scritta per l'Assemblea, come disposto dall'articolo 75, secondo comma, del Regolamento della Camera:

La Commissione ha preso in esame le disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice sotto il profilo della loro conformità agli articoli 117 e 118 della Costituzione, in relazione ai poteri legislativi e alle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste attribuiti alle regioni.

Le disposizioni prese in esame riguardano il rifinanziamento e la gestione di un « fondo rotazione » per l'arco del quinquennio 1971-1976, nel corso del quale le Regioni a statuto ordinario per effetto della applicazione della legge 16 maggio 1970, n. 281, e dei decreti delegati in essa previsti, acquisiranno la pienezza dei poteri legislativi e otterranno il trasferimento delle competenze amministrative.

Conseguentemente, non appena le Regioni a statuto ordinario avranno acquistato l'esercizio del potere legislativo e delle funzioni amministrative, la legge in esame dovrà acquistare la natura di una legge-quadro e di principio.

La Commissione ha riconosciuto che le disposizioni del disegno di legge in esame si attengono, in linea di massima, ai criteri di conformità costituzionale sopra indicati. La Commissione ha tuttavia formulato alcune osservazioni tendenti a riportare con maggiore certezza il disegno di legge nell'ambito costituzionale, in relazione soprattutto agli articoli 3, 4, penultimo comma, 6 e 7.

In particolare, per quanto attiene all'articolo 6, si rileva che con decorrenza dall'entrata in vigore dei decreti delegati che — ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281 — trasferiranno alle Regioni a statuto ordinario le competenze in materia di agricoltura e foreste, dovranno essere trasferite alle Regioni medesime le competenze attualmente spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la applicazione delle agevolazioni creditizie previste dalla legge 26 maggio 1965, n. 590.

Nel quadro delle attività di coordinamento e di indirizzo, che rimangono alla competenza dell'Amministrazione centrale, il « fondo di rotazione » previsto dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, comprensivo degli apporti e dei rientri, potrà permanere presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ma tale fondo dovrà essere annualmente ripartito tra le Regioni a statuto speciale ed ordinario, sentita la Commissione interregionale, di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, anche al fine di coordinare i criteri di ripartizione dei fondi speciali di rotazione ai criteri ed ai parametri stabiliti per i fondi di rotazione ordinaria ed allo scopo di garantire ad ogni Regione una autonomia gestione della quota di fondo ripartita annualmente.

Per quanto riguarda l'articolo 3, la Commissione ritiene che i criteri di preferenza, ivi indicati, non possano costituire principi fondamentali ai sensi della prima parte dello articolo 117 della Costituzione, e, di conseguenza, ben possano essere modificati o integrati dalle leggi regionali. Pertanto, ad evitare incertezze di interpretazione costituzionale, si suggerisce di fare emergere dal testo legislativo, con un inciso del tipo « salva diversa disposizione della legge regionale » o con una formula equivalente, il riconoscimento della competenza legislativa regionale in materia.

In relazione all'articolo 4, penultimo comma, si suggerisce di fare rilevare la natura provvisoria della disposizione in attesa del passaggio delle competenze amministrative alla Regione, essendo evidente che da quel momento i ricorsi dovranno essere presentati e risolti dal competente organo della Regione.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 7, si suggerisce di aggiungere dopo le parole: « con la presente legge » la dizione: « in quanto non diversamente disposto dalle leggi regionali » o altro equivalente, essendo incontestabile il potere della regione di modificare o di integrare — se lo ritenga opportuno — le norme di attuazione di una legge nazionale avente natura di legge-quadro o di principio.

La Commissione affari costituzionali esprime, pertanto, alla Commissione di merito parere favorevole di conformità costituzionale in relazione al disegno di legge in esame a condizione che vengano recepite le osservazioni sopra indicate.

**DISEGNO DI LEGGE**  
DEL MINISTERO

**N. 3329**

**ART. 1.**

A favore del « fondo di rotazione », istituito con l'articolo 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono autorizzate le seguenti anticipazioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: lire 16.200 milioni per l'anno 1971, lire 31.000 milioni per l'anno 1972, lire 40.800 milioni per l'anno 1973, lire 40.700 milioni per l'anno 1974, lire 40.600 milioni per l'anno 1975 e lire 40.500 milioni per l'anno 1976.

È autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.

È altresì autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1971, di lire 200 milioni per l'anno 1972 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976, quale ulteriore apporto al « fondo interbancario di garanzia » istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454.

**ART. 2.**

I mutui di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, verranno concessi di massima per l'intero ammontare ammesso dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; la loro durata è di anni 30 ed il tasso annuo di interesse del 2 per cento.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai mutui autorizzati dagli ispettorati dell'agricoltura posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il tasso di interesse del 2 per cento si applica anche ai mutui per la costituzione di proprietà contadina, assistiti dal concorso statale negli interessi di cui all'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, liquidato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

**ART. 3.**

Nella concessione dei mutui per l'acquisto di fondi rustici a scopo di formazione o di ampliamento della proprietà coltivatrice, di

**TESTO**  
DELLA COMMISSIONE

**N. 3329**

**ART. 1.**

A favore del « fondo di rotazione », istituito con l'articolo 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono autorizzate le seguenti anticipazioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: lire 16.200 milioni per l'anno 1971, lire 31.000 milioni per l'anno 1972, lire 40.800 milioni per l'anno 1973, lire 40.700 milioni per l'anno 1974, lire 40.600 milioni per l'anno 1975 e lire 40.500 milioni per l'anno 1976.

È autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.

È altresì autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'anno 1971, di lire 170 milioni per l'anno 1972 e di lire 270 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976, quale ulteriore apporto al « fondo interbancario di garanzia » istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454.

**ART. 2.**

I mutui di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, verranno concessi di massima per l'intero ammontare ammesso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; la loro durata è di anni 30 ed il tasso annuo di interesse dell'uno per cento.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai mutui autorizzati dagli ispettorati dell'agricoltura anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il tasso di interesse dell'uno per cento si applica anche ai mutui per la costituzione di proprietà contadina, assistiti dal concorso statale negli interessi di cui all'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, liquidato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

**ART. 3.**

Dal 1° luglio 1972, le attribuzioni conferite dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, agli organi centrali e periferici del Ministero del-

cui al precedente articolo 2, deve essere data preferenza:

1) alle operazioni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590;

2) alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestono finalità di ricomposizione fondiaria;

3) alle operazioni di acquisto effettuate da coltivatori profughi dalla Libia nel triennio 1971-1973.

#### ART. 4.

I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione della proprietà coltivatrice dopo l'entrata in vigore della presente legge sono soggetti per trenta anni a vincolo di indivisibilità.

Il suddetto vincolo deve essere espressamente menzionato nei nulla osta ispettoriali, nonché, a cura dei notai roganti, negli atti di acquisto e di mutuo, e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai conservatori dei registri stessi.

Il vincolo di cui ai precedenti commi può essere peraltro revocato, a domanda degli interessati, con provvedimento dell'Ispettorato dell'agricoltura competente per territorio, qualora, in caso di successione ereditaria, i fondi medesimi siano divisibili fra gli eredi, in quanto aventi caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Nell'ipotesi contraria, si applicano le disposizioni dell'articolo 720 del codice civile.

Contro il provvedimento dell'ispettorato che respinge la domanda dell'interessato è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

È nullo qualsiasi atto compiuto in violazione del vincolo di indivisibilità.

#### ART. 5.

I mutui di cui all'articolo 2 della presente legge non possono essere concessi per le operazioni di compravendita di fondi rustici i quali abbiano già formato oggetto di concessione delle provvidenze creditizie previste dalla legislazione per la costituzione della proprietà diretto-coltivatrice, a meno che l'operazione, a giudizio dell'ispettorato agrario compartimentale, non si inquadri in particolari realtà socio-economiche connesse con

l'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice sono di competenza delle Regioni.

Le disponibilità relative al « fondo di rotazione » previsto dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, comprensivo degli apporti e dei rientri, dalla stessa data, saranno annualmente ripartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra le Regioni a statuto speciale ed ordinario sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'intero stanziamento degli esercizi finanziari 1971 e 1972 dovrà essere riservato, in via prioritaria, per le operazioni già in istruttoria alla data della entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 4.

Nella concessione dei mutui per l'acquisto di fondi rustici a scopo di formazione o di ampliamento della proprietà coltivatrice di cui al precedente articolo 2, deve essere data preferenza:

1) alle operazioni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modifiche previste nella presente legge, e comunque agli acquisti effettuati dai coltivatori insediati sui fondi;

2) alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestono finalità di ricomposizione fondiaria, indipendentemente dalla estensione dei terreni acquisibili, purché destinate ad ampliare le aziende e a formare valide proprietà diretto-coltivatrici sotto il profilo sia tecnico sia economico;

3) alle operazioni di acquisto effettuate da coltivatori profughi dalla Libia.

A decorrere dal 1° luglio 1972 le regioni potranno stabilire propri criteri preferenziali nei limiti dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione.

#### ART. 5.

Le disposizioni ed agevolazioni tributarie di cui all'articolo 25 della legge 26 maggio 1965, n. 590, non si applicano a favore degli acquisti di fondi in cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione dall'avente diritto, allorché il prezzo di acquisto denunciato nell'atto di compravendita ecceda i limiti del prezzo congruo stabilito dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e successivamente al 30 giugno 1972 dai competenti organi regionali.

modifiche d'ordine strutturale interessanti determinate zone agrarie.

Tale divieto non si applica nei confronti dell'erede coltivatore diretto il quale, a norma di quanto disposto dall'articolo 720 del codice civile, debba soddisfare i coeredi per il valore del fondo eccedente la sua quota di eredità ovvero nei confronti del coltivatore diretto che intenda acquistare il fondo per realizzare un accorpamento.

Nei casi di acquisto per ampliamento di proprietà coltivatrice con i benefici tributari e finanziari di legge incorre nella decadenza dai medesimi anche l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 26 maggio 1965, n. 590, alieni o cessi dal coltivare direttamente i terreni preposseduti che hanno concorso alla formazione del giudizio dell'ispettorato agrario circa la validità della nuova azienda.

Trascorso il periodo vincolativo previsto dal citato articolo 28, il residuo mutuo di favore concesso al venditore può essere trasferito all'acquirente che sia in possesso dei requisiti previsti, per la concessione delle agevolazioni fiscali e creditizie, dalle norme contenute nella legge n. 590 e da questa richiamate.

ART. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le regioni a statuto ordinario e con quelle a statuto speciale, determinerà le quote delle disponibilità complessive del « fondo » da assegnare annualmente a ciascuna regione.

ART. 7.

Per l'attuazione della presente legge, rimangono ferme le norme emanate con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1965, n. 1390, per l'attuazione della legge 26 maggio 1965, n. 590, in quanto non in contrasto con la presente legge.

ART. 8.

È autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976 per fronteggiare gli oneri generali conseguenti all'applicazione della presente legge.

Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle

ART. 6.

Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione è ridotto a due anni.

Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:

1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;

2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, partecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.

Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.

ART. 7.

Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è sostituito dal seguente:

« Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni ».

ART. 8.

Le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, e della presente legge si applicano anche alle operazioni di acquisto effettuate da lavoratori emigrati all'estero o che abbiano dovuto trasferirsi per ragioni di lavoro dalla loro residenza originaria, i quali intendano coltivare direttamente il fondo oggetto dell'acquisto ed abbiano esercitato la loro attività lavorativa nel settore agricolo.

ART. 9.

I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprietà coltivatrice dopo l'entrata in vigore della presente legge sono soggetti per trenta anni a vincolo di indivisibilità.

foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate con il presente articolo.

ART. 9.

Per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice da parte di cooperative agricole, è autorizzato il limite di impegno di lire 100 milioni, per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976, per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il tasso di interesse dei mutui di cui al presente articolo, da porsi a carico delle cooperative beneficiarie, è stabilito, nei limiti delle disponibilità esistenti sulle predette autorizzazioni di spesa, nella misura del 2 per cento.

Il concorso dello Stato per dette operazioni è calcolato in conformità di quanto previsto dall'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, con riferimento ad una durata del mutuo di 30 anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione.

ART. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 25.000 milioni nell'anno 1971, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il suddetto vincolo deve essere espressamente menzionato nei nulla osta ispettoriali, nonché, a cura dei notai roganti, negli atti di acquisto e di mutuo, e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai conservatori dei registri stessi.

Il vincolo di cui ai precedenti commi può essere peraltro revocato, a domanda degli interessati, con provvedimento dell'ispettorato dell'agricoltura competente per territorio, e successivamente al 30 giugno 1972 dagli organi competenti delle regioni, qualora, in caso di successione ereditaria, i fondi medesimi siano divisibili fra gli eredi, in quanto aventi caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Nell'ipotesi contraria, si applicano le disposizioni dell'articolo 720 del codice civile.

Contro il provvedimento dell'ispettorato che respinge la domanda dell'interessato, fino al trasferimento delle competenze alle regioni, è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

È nullo qualsiasi atto compiuto in violazione del vincolo di indivisibilità.

ART. 10.

I mutui di cui all'articolo 2 della presente legge non possono essere concessi per le operazioni di compravendita di fondi rustici i quali nel decennio precedente abbiano già formato oggetto di concessione delle provvidenze creditizie previste dalla legislazione per la costituzione della proprietà diretto-coltivatrice, a meno che l'operazione, a giudizio dell'ispettorato agrario compartimentale, non si inquadri in particolari realtà socio-economiche connesse con modifiche d'ordine strutturale interessanti determinate zone agrarie.

Tale divieto non si applica nei confronti dell'erede coltivatore diretto il quale, a norma di quanto disposto dall'articolo 720 del codice civile, debba soddisfare i coeredi per il valore del fondo eccedente la sua quota di eredità ovvero nei confronti del coltivatore diretto che intenda acquistare il fondo per realizzare un accorpamento.

Nei casi di acquisto per ampliamento di proprietà coltivatrice con i benefici tributari e finanziari di legge incorre nella decadenza dai medesimi anche l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 26 maggio 1965,

n. 590, alieni o cessi dal coltivare direttamente i terreni preposseduti che hanno concorso alla formazione del giudizio dell'ispettorato agrario circa la validità della nuova azienda, salvo i casi di vendita o permuta per accorpamento ed i casi di vendita di piccole superfici che non ledano l'efficienza dell'azienda.

Trascorso il periodo vincolativo previsto dal citato articolo 28, il residuo mutuo di favore concesso al venditore può essere trasferito all'acquirente che sia in possesso dei requisiti previsti, per la concessione delle agevolazioni fiscali e creditizie, dalle norme contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 590, e da questa richiamate.

#### ART. 11.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata a riacquistare terreni precedentemente assegnati a cooperative attraverso operazioni con le agevolazioni previste per la formazione della proprietà coltivatrice, al prezzo ritenuto congruo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, per riassegnarli ai soci appartenenti alle cooperative, che ne abbiano i requisiti in base alle vigenti disposizioni di legge, sempre che si tratti di aziende che abbiano subito gravi danni a causa di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali e le operazioni di acquisto dei fondi siano risultate particolarmente onerose e siano avvenute anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 maggio 1965, n. 590.

#### ART. 12.

Per l'attuazione della presente legge rimangono ferme le norme emanate con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1965, n. 1390, per l'attuazione della legge 26 maggio 1965, n. 590, in quanto non in contrasto con la presente legge, salvo diverse disposizioni delle leggi regionali.

#### ART. 13.

È autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976 per fronteggiare gli oneri generali conseguenti all'applicazione della presente legge.

Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione

nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate con il presente articolo.

ART. 14.

La formazione della proprietà diretto-coltivatrice da parte di cooperative agricole di braccianti, compartecipanti, coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori della terra, è agevolata laddove sussistano condizioni sociali, economiche, produttivistiche che, a parere delle amministrazioni pubbliche preposte, consentano una efficiente conduzione associata dei terreni, sia che venga attuata con proprietà cooperativa a conduzione unita dei poderi sia con la divisione dei terreni tra i soci. A tale fine è autorizzato il limite di impegno di lire 120 milioni per l'anno 1971 e di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1972 al 1976 per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il tasso di interesse dei mutui di cui al presente articolo, da porsi a carico delle cooperative beneficiarie, è stabilito, nei limiti delle disponibilità esistenti sulle predette autorizzazioni di spesa, nella misura dell'uno per cento.

Il concorso dello Stato per dette operazioni è calcolato in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, con riferimento ad una durata del mutuo di 30 anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione.

Il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modifiche previste dalla presente legge, si applica anche alle cooperative agricole.

ART. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 25.000 milioni nell'anno 1971, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.



## PROPOSTE DI LEGGE

### N. 511

#### ARTICOLO UNICO.

I mutui di cui al primo comma dell'articolo 1, il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 e tutte le altre misure e disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, si applicano anche alle cooperative agricole di braccianti agricoli compartecipanti, coloni, mezzadri, fittavoli ed altri manovali coltivatori della terra, regolarmente costituite.

Tutte le disposizioni, ivi comprese le concessioni di mutui per l'acquisto di fondi agricoli, sono estese alle cooperative sia nel caso che si propongano la proprietà cooperativa e la conduzione unita dei poderi, sia che intendano attuarne la divisione tra i propri soci.

La forza lavorativa dei soci delle cooperative non deve essere inferiore alla metà di quella occorrente per la normale coltivazione dei fondi acquistati.

I mutui di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, possono essere altresì concessi alle cooperative già proprietarie di terreni, qualora la forza lavorativa dei soci sia superiore alla metà di quella occorrente per la normale coltivazione dei fondi già di proprietà delle singole cooperative.

### N. 748

#### ARTICOLO UNICO.

Tutte le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, per la formazione e lo sviluppo delle proprietà coltivatrici, si applicano anche alle cooperative agricole regolarmente costituite tra manovali coltivatori, le quali, a norma del loro statuto, intendono acquistare terreni per condurli, in qualsiasi forma, utilizzando il lavoro dei propri associati.

## N. 1616

### ART. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, aggiungere il seguente:

« I mutui di cui al primo comma, possono essere altresì concessi a cooperative regolarmente costituite da lavoratori manuali della terra, per l'acquisto di fondi rustici, di cui si propongono sia la conduzione collettiva che la divisione tra i soci, purché detti fondi siano riconosciuti idonei alla costituzione di aziende agrarie efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico ».

### ART. 2.

Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1965, n. 590, aggiungere il seguente:

« Tali prestiti possono essere altresì concessi a cooperative, regolarmente costituite tra lavoratori manuali della terra, che abbiano acquistato fondi rustici ai sensi del precedente articolo ».

### ART. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, aggiungere il seguente:

« A parità di condizioni, ha pure diritto di prelazione la cooperativa regolarmente costituita tra lavoratori della terra, che coltivi fondi ad essa concessi in affitto o mezzadria, a colonia parziaria o a compartecipazione, da almeno quattro anni ».

### ART. 4.

L'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è sostituito dal seguente:

« La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a disporre finanziamenti in favore degli enti di sviluppo per l'acquisto e la trasformazione di aziende agrarie aventi reddito catastale imponibile superiore a lire 30.000 da cedere sollecitamente in proprietà dagli enti medesimi, previa formazione di efficienti unità produttive, a coltivatori diretti in pos-

sesso dei prescritti requisiti, con preferenza a quelli insediati sui fondi in qualità di mezzadri, coloni, compartecipanti ed affittuari singoli od associati in cooperativa, e a cooperative, regolarmente costituite fra lavoratori manuali della terra, con preferenza a quelle insediate sui fondi.

Con tali finanziamenti gli Enti, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono anche acquistare terreni con imponibile catastale inferiore a quello su indicato, per costituire mediante accorpamenti unità fondiari di convenienti dimensioni da cedere a coltivatori diretti e a cooperative a norma del precedente comma.

Gli Enti praticheranno ai contadini e alle cooperative, che risulteranno concessionarie dei terreni, condizioni uguali a quelle della « Cassa ». Le spese inerenti alla trasformazione saranno conteggiate al netto del corrispondente contributo previsto dalle vigenti leggi in materia di miglioramenti fondiari ».

#### ART. 5.

L'articolo 15 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è sostituito dal seguente:

« Alle aziende agrarie cooperative e ai titolari delle aziende contadine costituite con l'intervento degli Enti di sviluppo ai sensi del precedente articolo 12 ed alle loro cooperative, possono essere concessi i prestiti agevolati previsti dall'articolo 2 della presente legge.

Gli Enti di sviluppo sono autorizzati a concedere fideiussione per i detti prestiti anche a favore di altri coltivatori diretti, singoli od associati, e di altre cooperative regolarmente costituite tra lavoratori manuali della terra, i cui terreni ricadono nell'ambito delle zone loro affidate ».

### N. 1640

#### ARTICOLO UNICO.

Tutte le disposizioni per la formazione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice previste dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, si applicano anche alle cooperative regolarmente costituite che si propongono, come previsto dal loro statuto, l'acquisto di terreni, da condurre, nelle forme più diverse e moderne, utilizzando il lavoro dei propri associati.

## N. 613

### ART. 1.

Il tasso agevolato dell'1 per cento, previsto dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, è esteso ai mutui contratti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge da concessionari coltivatori diretti che hanno acquistato terreni dell'azienda di Coltano, già in dotazione della ex casa reale.

L'Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio, è autorizzato a svolgere tutte le operazioni necessarie per conseguire il conguaglio tra il contributo sugli interessi determinato ai sensi della legge 1° febbraio 1956, n. 53, e il contributo disposto dalla presente legge.

### ART. 2.

L'Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio, procede alla chiusura dei conti e al pagamento delle somme dovute dai concessionari di cui alla presente legge per oneri gravanti sui fondi, ratei in capitale e interessi non pagati, imposte, tasse e contributi di bonifica e, per effetto dell'intervenuto pagamento, si surroga nei diritti dei creditori nei confronti dei concessionari.

Il rimborso nei confronti dell'Ente da parte dei concessionari si attua a norma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

## N. 880

### ART. 1.

Nei trasferimenti in proprietà operati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive proroghe e modificazioni, in favore dei mezzadri dell'azienda di Coltano (Pisa) già di proprietà dell'Opera nazionale combattenti viene applicato, con decorrenza dalla data di concessione dei mutui, il tasso d'interesse dell'1 per cento. Ai relativi conguagli si provvederà in sede di pagamento delle rate di ammortamento che andranno a scadere a datare dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Al pagamento delle rate scadute e all'ammortamento del residuo debito i mutuatari provvederanno in un trentennio a datare dall'entrata in vigore della presente legge. Nell'ammortamento saranno comprese anche le rate il cui pagamento venne differito ai sensi dell'articolo 17 della legge 21 luglio 1960, n. 739, sui danni alluvionali.

ART. 3.

Ai proprietari dei terreni dell'azienda di Coltano acquistati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive proroghe con le modifiche apportate ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, potranno essere concessi prestiti al tasso agevolato del 2 per cento per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame.

I fondi necessari saranno atinti dal fondo di rotazione di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590.

ART. 4.

I mutui di cui agli articoli 1 e 2 e i prestiti di cui all'articolo 3 della presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario, istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sino all'ammontare della complessiva perdita che l'istituto mutuante dimostrerà di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti per almeno due rate annuali consecutive, a decorrere dall'inizio dell'ammortamento trentennale disposto ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

ART. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) con autorizzazione al Ministro del tesoro ad apportare le necessarie variazioni di spesa sul bilancio di previsione per l'esercizio 1968;

b) per gli eservizi successivi, con imputazioni di spesa nei relativi capitoli di bilancio.